COMMISSIONI RIUNITE

ISTRUZIONE (VIII) - LAVORI PUBBLICI (IX)

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE ERMINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 23

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica (*Approvato dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato*) (1869) 23

PRESIDENTE . 23, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38 39, 41, 43, 45, 46, 47
TODROS . 23, 25, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45
ALESSANDRINI 25, 34, 36, 40, 46
ILLUMINATI 26, 28, 31
TAVERNA 28, 29
CURTI IVANO 29
AMENDOLA PIETRO 30, 31, 45, 46
RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione* 30, 31, 34
CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione* 31, 36, 37, 38, 39, 45
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . 32, 36, 37, 38, 39, 41, 45 46
CODIGNOLA . . . 34, 35, 38, 39, 44, 45, 47
BUZZI . . . 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47
NICOLAZZI 35
BERAGNOLI 36
BERLINGUER LUIGI 38
POERIO 39, 40
RIPAMONTI 40, 41, 42
FINOCCHIARO 42, 44, 45, 46
VALITUTTI 43, 46, 47
LEVI ARIAN GIORGINA 47

La seduta inizia alle 10,30.

DI NARDO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per la VIII Commissione i deputati Malagugini e Reale Giuseppe e per la IX Commissione i deputati Cottone e D'Antonio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica. (Approvato dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato) (1869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica. Proseguiamo la discussione generale iniziata nella seduta di mercoledì scorso.

TODROS. Onorevole Presidente, sono in parte imbarazzato perché ritenevo – sulla base di quanto da ella detto al termine della seduta di mercoledì scorso – che si dovesse continuare nella discussione generale del disegno di legge, riprendendo i temi che da diverse parti erano stati posti; ricordo gli interventi dell'onorevole Ripamonti, dello stesso relatore Calvetti, dell'onorevole Codignola a sostegno della tesi che il provvedimento dovesse limitarsi unicamente allo snellimento delle procedure ed all'aumento dei fondi a disposizione. Noi sosteniamo, in particolare, che il provvedimento debba garantire che siano messi a disposizione dei comuni i capitali necessari a realizzare le scuole ammesse a contributo. In merito, il disegno di legge non dà alcuna garanzia, autorizzando unicamente la Cassa Depositi e Prestiti allo sconto dei contributi e delle somme aggiuntive di cui al penultimo comma dell'articolo 6.

Stamane, invece, vi è un'atmosfera diversa; sembra quasi che siano scontati degli accordi per introdurre emendamenti sostanziali. Per tale ragione limiterò al massimo il mio intervento sulla parte generale, riprendendo alcuni degli argomenti che sono stati già prospettati.

Anch'io sono d'accordo che una politica di piano, generale e settoriale, non possa improvvisarsi. Essa si realizza per tempi, si fonda su un processo di trasformazione degli organismi centrali e periferici e di esaltazione di quelli periferici elettivi, a dimensioni territoriali nuove e scale di interventi diverse.

Ecco perché ritengo insufficiente la parte finale della legge concernente il censimento nazionale e l'utilizzazione dei fondi per gli studi relativi all'edilizia scolastica.

In una politica di piano la scuola è una delle infrastrutture fondamentali; direi che è il cervello di ogni insediamento. Non solo, come diceva ieri l'onorevole Ripamonti, perché influisce sulla formazione dell'uomo, da quando nasce a quando si avvia al lavoro, ma soprattutto perché determina la forma degli insediamenti elementari, di quartiere e, per gradi, attraverso i rapporti fra questi, dei nuclei del comune, della città. La dislocazione della scuola e le sue dimensioni influisce sulla disposizione delle zone verdi; crea una gerarchia di aree nelle zone di espansione; stabilisce rapporti nuovi con centri di quartiere a carattere sociale, ricreativo, culturale e sportivo.

In uno sviluppo nuovo, programmato e pianificato, tutto ciò non è utopistico, come qualcuno potrebbe immaginare. Diceva giustamente l'onorevole Ripamonti che noi ne abbiamo degli esempi, ormai avviati, nel nostro Paese, attraverso i 300 comuni italiani che hanno studiato i piani di zona in base alla legge n. 167. Questi piani di zona si contrappongono ad un tipo di sviluppo passato guidato dalla preminenza dell'interesse privato su quello pubblico che aveva lasciato la localizzazione delle infrastrutture scolastiche al caso, in zone non richieste dal mercato privato, determinando quindi delle localizzazioni casuali, inserite nel tessuto connettivo del quartiere.

A questo proposito, gli esempi sono numerosissimi in tutti i comuni italiani. Potrei portare l'esempio di Torino, dove gli edifici scolastici sono state realizzati, con una localizzazione assolutamente sbagliata, non idonea a creare qualcosa di nuovo nella zona di influenza della stessa scuola.

Ecco perché viene allora ad essere determinante il problema della scelta dell'area, anche nella fase di accelerazione della realizzazione delle opere in corso in base alle leggi n. 645 del 1954, e n. 17 e 1073 del 1962.

Ma, che questo discorso di un assetto urbano nuovo sia aperto tra le forze politiche del nostro paese, è evidente e abbiano sentito dai diversi settori parlare quasi uno stesso linguaggio.

Si tratta, però, di creare degli strumenti capaci di avviare una politica di piano che ormai si ritiene da tutti necessaria per l'ulteriore sviluppo del nostro paese.

Ecco perché ogni occasione che non dia l'avvio ad una politica di piano è un'occasione perduta ed ecco perché costituisce un fatto grave che questo disegno di legge ripresenti le vecchie tendenze di leggi settoriali inadeguate ad uno sviluppo ordinato ed armonico, per avviare la prima fase - la fase di studio - di una politica di piano.

Per tale ragione non possiamo essere d'accordo con le conclusioni espresse dal Presidente al termine della precedente seduta. Noi siamo d'accordo solo sulla necessità degli stanziamenti, anche perché, onorevole Presidente, se noi guardiamo al passato, dobbiamo dire che questa esigenza di spendere denaro nella situazione drammatica nella quale si trova il settore scolastico, non è stata presente in molte persone.

Siamo, pertanto, d'accordo sui maggiori stanziamenti, sui maggiori snellimenti della procedura. È da porsi soprattutto l'accento sul problema dei capitali necessari per la contrazione dei mutui, per la utilizzazione dei contributi, senza di che le opere non potranno essere eseguite.

Questa parte manca completamente nel disegno di legge. Le maggiori difficoltà per i comuni si manifestano proprio a questo proposito. Bisognerà quindi considerare l'opportunità di estendere per questo piano straordinario di completamento quelle agevolazioni già stabilite per le opere di urbanizzazione relative ai piani di zona di cui alla legge n. 167, e cioè l'aumento della delegazione dei cespiti tributari da parte dei comuni oltre i limiti previsti dal testo unico sulla finanza locale.

Questo per facilitare l'accensione dei mutui e dare un reale avvio di fatto - e non a parole - all'impiego dei fondi stanziati.

Altrimenti, noi inganneremmo noi stessi e il Paese, allontaneremmo la prospettiva di una programmazione democratica, e avremo sempre residui di fondi stanziati e non spesi, con i comuni logorati da procedure interminabili.

Si pone quindi il problema di limitare il disegno di legge ad un reale snellimento delle procedure e ad un avviamento, con mezzi che debbono essere diversi da quelli suggeriti dal provvedimento, di studi ed indagini che facilitino, in sede di piano globale, l'avvio del piano stesso.

Per quanto riguarda i finanziamenti noi vorremmo prospettare due ordini di soluzioni. Una prima soluzione sarebbe di porre l'accento sul reperimento dei capitali per l'accensione dei mutui, lasciando inalterate le procedure stabilite dalla legge n. 1073 e dalla legge n. 17. Oppure, se vogliamo realmente snellire le procedure, trattandosi di un piano eccezionale, per l'impiego in poco tempo di fondi - soprattutto stante il fatto che, oltre ai bisogni dell'edilizia scolastica, esistono bisogni generali del Paese per rimuovere la crisi nel settore edilizio - iniziamo, in questa fase, la ricerca effettiva di strumenti di reale snellimento delle procedure stesse, premettendo che si tratta della introduzione di elementi nuovi che non costituiscono metodi per il futuro ma unicamente strumenti contingenti, stante la necessità di accelerare l'impiego dei fondi stanziati con questo provvedimento.

Non entro nei dettagli; vorrei indicare solo le linee generali per uno snellimento delle procedure, confidando che la Commissione riterrà di accettarle.

Innanzi tutto, ho già detto prima che la scelta delle aree non può essere determinata esclusivamente in base a fattori igienici, tecnici o esclusivamente di carattere scolastico. La scelta delle aree è legata ad un assetto urbano preciso. È, dunque, molto più idoneo a determinare tale assetto urbano il Comune, che ha in mano strumenti quali i piani di zona, i piani particolareggiati, il piano regolatore generale.

Allora, a questo punto, perché non ci poniamo il problema di superare quanto fatto nel passato, annullando questa prima fase che porta via tanto tempo ed inserendo in una visione globale del problema, quello della localizzazione degli edifici in quello più generale dell'approvazione del progetto?

ALESSANDRINI. Il che vuol dire non fare più niente.

TODROS. Non ho mai visto non approvata la scelta di un'area nella mia attività professionale di 20 anni. E di scuole ne ho progettate parecchie!

Per la maggior parte le aree sono già localizzate per tutte le opere di completamento e anche per i contributi ammessi. Si tratta quindi di una piccolissima aliquota di area ancora da scegliere.

Il secondo punto riguarda l'approvazione dei progetti. Anche qui ci leghiamo al passato con una serie di procedure che prevedono interventi a diversi livelli. Possiamo affidare alla commissione che dichiara l'idoneità delle aree anche l'approvazione del progetto, da inviarsi successivamente alla giunta provinciale amministrativa per la relativa delibera e quindi, se si tratta di opere per un valore fino ai 500 milioni, al provveditore delle opere pubbliche per il decreto di approvazione del progetto e la concessione del contributo o, se di opere oltre i 500 milioni, al Ministero dei lavori pubblici per l'emanazione dello stesso decreto, con un'unica fase di approvazione ed un unico decreto.

Nel provvedimento occorre anche fare riferimento ad un piano di investimenti con concorso finanziario degli enti previdenziali ed assistenziali e degli istituti di credito di diritto pubblico.

Comprendo che questo vuol dire operare una scelta. Visto che la Cassa depositi e prestiti non ha fondi, è inutile che ci illudiamo che essa stabilisca dei criteri prioritari per la concessione di mutui, perché, con i recenti stanziamenti di 300 miliardi a favore dell'E.N.E.L., la Cassa depositi e prestiti non avrà fondi ancora per molto tempo.

A questo punto, noi dobbiamo autorizzare gli enti di diritto pubblico e gli enti previdenziali ed assicurativi, attraverso un piano che dovrà predisporre il Ministero, a garantire la concessione dei mutui che sono ammessi a contributo.

Naturalmente, occorre che lo Stato, come è previsto all'articolo 6 per quanto riguarda l'I.S.E.S., intervenga per coprire la differenza degli interessi.

In questo modo accelereremo veramente la costruzione di nuovi edifici scolastici.

Ho già detto prima che occorre derogare alle disposizioni del testo unico sulla finanza locale per consentire ai comuni di delegare altri cespiti tributari a garanzia dei mutui, con particolari provvidenze a favore dei comuni che non possano ricorrere nemmeno a tale soluzione.

Per quanto concerne il censimento, questo non deve rimanere un fatto burocratico, ma deve investire gli organismi territoriali elettivi. Se non interessiamo - la regione non l'abbiamo ancora, purtroppo... - la provincia ed il comune al censimento, evidentemente previe opportune intese con il Ministero della pubblica istruzione e con quello dei lavori

pubblici, noi diamo vita ad un sistema burocratico di rilevazione che ci fornirà dopo alcuni anni dei dati sbagliati.

Perciò, la metodologia del censimento deve essere studiata di comune accordo tra gli enti centrali e periferici; investendo, poi, nelle sue fasi di attuazione, sia gli enti centrali che quelli periferici.

Ed allora, se noi accettiamo questa linea - naturalmente, le mie proposte hanno carattere indicativo - per tutto quanto concerne l'accelerazione delle realizzazioni in corso è chiaro che il resto del disegno di legge non serve più, va soppresso.

Per quanto attiene alla prefabbricazione, ci si dice che si tratta di realizzazioni che hanno, più che altro, funzione di ricerca, essendo gli stanziamenti disposti assai limitati. Ma insisterei su questo terreno, per quanto hanno già detto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e perché i risultati finora acquisiti, soprattutto nei grandi centri nei quali si è ricorsi alla prefabbricazione per superare certi tempi di attuazione delle opere - Torino, Milano, Bologna, Firenze - non sono affatto buoni. Per tale motivo, anche se in realtà si tratta di stanziare fondi non ingenti, continuare su questa strada mi pare sbagliato.

Occorre, invece, dare impulso allo studio degli elementi modulari, nel quadro di una caratterizzazione di un'edilizia scolastica moderna, obiettivi a cui erano destinati i fondi stanziati con la legge n. 17.

Su queste basi, mi sembra che potremmo trovare un accordo per emendare il disegno di legge, per accelerare l'impiego dei fondi stanziati e per avviare una soluzione anche se di portata, purtroppo, limitata e contingente alla situazione drammatica del settore dell'edilizia scolastica.

ILLUMINATI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando è stato definito da alcuni un provvedimento ponte, in attesa di un altro provvedimento che dovrà affrontare integralmente la complessa materia concernente l'edilizia scolastica.

A mio avviso, tale definizione non è che un espediente per fare approvare una serie di misure vincolanti, la cui durata non è possibile stabilire, in quanto una legge non è soggetta a scadenze e rinvii, ma ha una validità permanente.

Pertanto non è esagerato affermare che proprio questo provvedimento, se approvato, regolerà per molti anni la costruzione di edifici scolastici in considerazione del tempo occorrente alla stesura ed all'approvazione del provvedimento definitivo.

Infatti, il disegno di legge non riguarda solo la realizzazione di opere per cui gli enti interessati hanno avuto la promessa di contributo statale, ma prevede anche un programma aggiuntivo non limitato nel tempo.

Di qui la nostra preoccupazione, perché temiamo la costruzione di edifici inidonei ancora per vari anni.

È per noi veramente assurdo, dopo i risultati acquisiti dalla commissione d'indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, in cui l'esame della situazione dell'edilizia scolastica ha avuto una parte importante - forse la più importante - che il provvedimento in esame, anche se definito parziale, tenga in scarsa considerazione i risultati cui quell'indagine è pervenuta.

Gli enti locali sono quasi completamente esclusi dai programmi di costruzione di scuole perché di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, tutto viene deferito all'I.S.E.S. e agli organi burocratici. Perfino la concessione dei contributi non viene predisposta secondo una graduatoria che tenga conto delle necessità dei singoli comuni, ma avviene ad opera del provveditore alle opere pubbliche e del Ministro dei lavori pubblici a seconda che la spesa sia inferiore o superiore ai 500 milioni di lire.

Tutto ciò perpetua il malcostume preferenziale e discriminatorio ai danni delle amministrazioni locali non gradite al Governo.

Una programmazione democratica seria in campo scolastico esige l'avvio di un nuovo discorso con l'autorità comunale, provinciale e regionale, per il potere e il dovere degli enti di organizzare, nell'ambito dei propri ordinamenti amministrativi autonomi, una vera iniziativa scolastica, per quanto riguarda la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, il doposcuola, eccetera.

Il provvedimento avrebbe dovuto modificare il rapporto tra centro e periferia e poi tra gli uffici statali periferici e gli enti locali.

La maggior parte delle autorità scolastiche provinciali guardano sempre con diffidenza alle iniziative dei comuni, di questi poveri comuni che cercano sempre di giovare alla scuola.

Il provvedimento avrebbe dovuto fare in modo che si aprisse il discorso fra amministratori locali e centrali, in modo da promuovere dal basso un movimento capace di far progredire questo grave problema dell'edilizia scolastica.

Anche la scelta delle aree, sulle quali dovranno essere costruiti gli edifici scolastici, continuerà ad avvenire dall'alto nei comuni

in cui non operano i piani regolatori generali e particolareggiati.

È noto che solo una percentuale molto bassa di comuni ha un piano regolatore, mentre la maggior parte di essi ha un programma di fabbricazione in cui gli amministratori e gli urbanisti hanno previsto i luoghi destinati a sedi scolastiche. Perché i programmi di fabbricazione non sostituiscono al pari dei piani regolatori l'approvazione dell'apposita commissione provinciale? Ecco un'altra assurdità del provvedimento.

In merito al censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico, la commissione d'indagine consigliava di avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle autorità periferiche dell'amministrazione centrale, sotto la guida unitaria di un organo centrale di programmazione e d'indagine. Infatti, doveva essere utilizzata una scheda tipologica per edificio scolastico al fine di una classificazione funzionale di tutto il patrimonio esistente.

Nulla di tutto questo è presente nel disegno di legge e i 200 milioni stanziati per la rilevazione statistica al fine di creare una classificazione sicura e definitiva degli edifici scolastici esistenti e del loro stato costituiscono una somma davvero esigua, a meno che non si voglia operare allo stesso modo del censimento della popolazione.

Il rilevamento edilizio deve essere condotto edificio per edificio, aula per aula, sulla scorta di tabelle predisposte dalla commissione di indagine, le quali contengano tutti gli elementi atti alla esatta valutazione di ogni singola scuola. Nel contempo occorre una approfondita analisi che stabilisca una precisa relazione tra ciascun edificio scolastico ed il territorio: dinamica della popolazione totale, dinamica della popolazione scolastica, determinazione delle zone di influenza di ogni scuola, analisi delle infrastrutture stradali, dei mezzi di trasporto, eccetera.

Tale metodo, che interessa direttamente le amministrazioni locali a livello comunale, provinciale e regionale, potrà essere seguito solo se i rilevatori saranno persone all'altezza del compito. Ecco perché gli esperti sostengono che la spesa necessaria ad un proficuo censimento riguardante il patrimonio edilizio scolastico del nostro paese oltrepassa il miliardo di lire. Nessuno può pensare che il costo medio dell'operazione di rilevamento possa essere inferiore ai 12-15 milioni per provincia.

Non possiamo accettare il principio che allo stato delle cose occorre operare nell'ambito del sistema esistente. Reputiamo, invece, che occorra rompere il sistema per immettervi nuovo ossigeno, che alimenti l'azione di una politica nuova che veramente tenga conto del ruolo della scuola nella società moderna.

Perciò, una nuova legge attinente all'edilizia scolastica, anche nel caso in cui non miri a risolvere integralmente i complessi e molteplici aspetti del problema, deve per forza operare in modo da non pregiudicare gravemente ogni ulteriore progresso pedagogico anche in tempi successivi. Deve, cioè, conciliare due esigenze: quella quantitativa e quella qualitativa.

Pertanto, il provvedimento dovrebbe eliminare le attuali scuole-alveari che, pur rispondendo alla disperata carenza di aule, in seguito si rivelino non suscettibili di ampliamenti e modificazioni che si traducano in miglioramenti sul piano pedagogico. Quindi l'edificio scolastico dovrebbe essere progettato in maniera complessiva ed organica con esecuzione in fasi successive, con priorità basata sulle esigenze. Naturalmente, gli ampliamenti sarebbero ben altra cosa di quei famigerati ampliamenti, puramente quantitativi, ai quali siamo abituati, che fanno sparire il poco verde che circonda l'edificio, trasformandolo in caserma, sia dal punto di vista architettonico che psicologico.

Il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe abolire il regolamento ormai sorpassato relativo alla compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole materne ed elementari, in cui si stabiliscono altezze minime dei soffitti, finestre per l'aerazione, eccetera, che non hanno più senso quando si adottino le moderne tecniche d'areazione e di riscaldamento.

Tutti, inoltre, dovrebbero contribuire a creare un clima in cui gli architetti, nella progettazione degli edifici scolastici, possano trovarsi ad agire con tutta quella libertà che non solo non è incompatibile con i dettami della moderna pedagogia, ma ne esprime la più genuina impostazione. Il rifiuto della ricetta e della formula è, infatti, una delle costanti presenti in tutti gli indirizzi educativi validi di questo secolo.

Per questo non si può accettare la condizione imposta dall'articolo 3 del disegno di legge per cui, per la compilazione dei progetti riguardanti le scuole medie secondarie, le istruzioni saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, cioè dalle autorità centrali.

Dopo due anni dall'entrata in vigore della legge n. 1073, ancora non esiste un regolamento per la redazione dei progetti di edifici per le scuole medie e secondarie.

Il disegno di legge non reca neppure la raccomandazione della Commissione d'indagine, di rendere obbligatori i valori *standards* dei posti alunni, vale a dire:

dai 7 ai 9 mq per alunno, per le scuole di secondo grado;

dai 10 ai 18 mq per alunno, per le scuole di terzo grado.

E poiché la predetta Commissione di indagine ha ritenuto superato lo stesso regolamento per la costruzione di scuole materne ed elementari, anche per tali edifici il provvedimento in esame avrebbe dovuto rendere obbligatorio il rispetto dei posti-alunno relativamente alle scuole di grado preparatorio e di primo grado.

Tutto ciò si può e si deve introdurre se non si vuole persistere nell'edificazione di edifici inidonei.

Ma quello che più sorprende è il terzo comma dell'articolo 3, in cui viene stabilita la revisione dei progetti delle cessate scuole di avviamento già approvati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Come si vede, si omettono i progetti riguardanti gli edifici delle vecchie scuole medie. Evidentemente non si è compreso lo spirito della nuova scuola media, di gran lunga diverso da quella tradizionale, mentre la presenza di insegnamenti pratici nella scuola media unica, come l'osservazione scientifica, l'educazione artistica, le applicazioni tecniche, pone l'esigenza di differenziare sostanzialmente la struttura dell'edificio da quello della vecchia scuola media.

In merito all'articolo 14, noi non comprendiamo i motivi per cui vi debbano essere due distinte assegnazioni di fondi in materia di edilizia scolastica: una concernente le tradizionali costruzioni di edifici scolastici, una altra per le scuole prefabbricate.

Ormai, l'industrializzazione nel campo della edilizia si va sempre più sviluppando anche in Italia, onde, tra breve, l'impiego degli elementi prefabbricati sarà una cosa normale. E non è vero che non vi siano stati dei risultati positivi, perché vi sono state delle scuole prefabbricate che costituiscono dei modelli di edilizia scolastica.

TAVERNA. Sono costate più delle altre.

ILLUMINATI. Non entro nel merito dei costi. Ma non si comprende perché non si possa continuare la sperimentazione con i fondi ordinari .

Un'altra umiliazione degli enti locali per quanto riguarda l'edilizia prefabbricata è quella relativa ai collaudi. In proposito, all'articolo 8 è infatti detto che il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici e gli edifici passano in proprietà degli enti con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

In tal modo l'ente locale, non solo dovrà accettare l'opera, ma dovrà pensare alla manutenzione. Noi sosteniamo che l'ente locale, nel collaudo, deve avere una sua propria rappresentanza, perché acquista in proprietà l'opera.

PRESIDENTE. Sono delle questioni di dettaglio.

ILLUMINATI. Infine, noi siamo decisamente contrari alla concessione di contributi per l'edilizia della scuola materna privata. Pensiamo che il Governo, d'ora in poi, dopo la presentazione del disegno di legge per l'istituzione della scuola materna statale, dovrà impegnarsi seriamente alla costruzione di edifici per le istituende scuole statali per l'infanzia. La gravissima e non più tollerabile lacuna della scuola materna statale nel nostro ordinamento scolastico dovrà essere colmata in maniera efficace e non come mera affermazione di principio.

È vero che la frequenza alla scuola materna non è obbligatoria, come non lo è la frequenza ai licei ed alle università, ma è anche vero che lo Stato è tenuto a garantire a tutti l'istruzione per l'infanzia, così come l'istruzione superiore.

In merito alla sostituzione dell'I.S.E.S. agli enti locali, è da osservare che i vantaggi che l'articolo 6 riserva al predetto istituto, potrebbero essere concessi ai comuni ed alle province, oppure potrebbe stabilirsi che le amministrazioni degli enti locali, che si trovassero nell'impossibilità di compiere gli adempimenti previsti per la costruzione di scuole, possano volontariamente avvalersi dell'I.S.E.S., nell'adempimento dei compiti in materia di edilizia scolastica. Con un atto di imperio da parte del Ministero dell'interno non viene certo esaltata l'autonomia degli enti locali, che noi sosteniamo !

Infine, il disegno di legge tace sulle procedure dirette ad ottenere mutui da parte degli enti obbligati. La Cassa depositi e prestiti spesso non garantisce la disponibilità reale dei capitali e perciò sovente il decreto di concessione dei mutui stessi viene dilazionato, motivo per cui l'esecuzione delle opere ritarda di mesi e mesi. Sarebbe perciò bene che si riflettesse sull'opportunità di snellire le procedure relative ai mutui, stabilendo termini perentori anche per la Cassa depositi e prestiti,

riaffermando così il principio della priorità dei finanziamenti per l'edilizia scolastica.

Noi proporremo tutti gli emendamenti necessari, per migliorare il provvedimento e consentire di accelerare le procedure per l'esecuzione delle opere. Il nostro voto sarà regolato a seconda dell'accoglienza che i nostri emendamenti avranno. Ci auguriamo di trovare l'accordo unanime di tutti, nell'interesse della scuola.

CURTI IVANO. Noi non siamo contrari all'approvazione di questo disegno di legge per quanto attiene la prima parte e, in modo particolare, per quanto attiene alla erogazione di nuovi contributi per utilizzare le precedenti somme già stanziate, onde completare le opere iniziate o quelle che non hanno potuto avere neppure la prima attuazione, per mancanza di fondi.

Siamo invece contrari a quella parte del provvedimento nella quale si inseriscono nuove norme per accelerare le procedure, per arrivare ad uno snellimento delle pratiche.

Debbo dire che, più esamino dette norme, ad iniziare dallo stesso articolo 2, più mi convinco che molte delle cose che si affermano, anziché accelerare i tempi, anziché snellire le pratiche, vanno sempre più complicando la già complessa situazione. Vi sono infatti riferimenti a provvedimenti diversi o richiami a precedenti leggi, senza che ci si sia preoccupati di innestarle in un certo contesto per arrivare ad un reale snellimento delle procedure.

Ecco perché siamo contrari alla seconda parte del disegno di legge, senza parlare, poi, di altre disposizioni, come quella che si riferisce alla scelta delle aree per la costruzione degli edifici, o quella relativa alla sostituzione dell'I.S.E.S. ai comuni.

Tornando alle questioni relative allo snellimento delle procedure, nel provvedimento al nostro esame si fissano certi termini, mentre non si è pensato ad affrontare alcuni problemi relativi ad adempimenti che possono far ritardare l'inizio dei lavori di molto tempo. Ne cito soltanto uno: i comuni, quando hanno un bilancio deficitario, per ottenere un mutuo debbono ottenere l'approvazione della commissione centrale della finanza locale. Possono passare perfino due anni, prima che arrivi l'autorizzazione a contrarre mutui!

Ancora, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti, sono state distinte diverse competenze, che, a mio avviso, sarebbe forse bene cercare di riunire.

Ma, a parte tutto questo, vi è soprattutto una consuetudine, un'abitudine che deve finire. Si parte con provvedimenti di carattere straordinario, come la legge n. 645 che intendeva raggiungere dei fini sui quali consentimmo. Successivamente però si ricorre a tanti altri provvedimenti integrativi, per cui appare evidente che non si vuole affrontare un programma organico ed una legislazione completa, che dia delle indicazioni nuove, dei criteri esaurienti, dei mezzi opportuni per risolvere radicalmente i problemi esistenti nel settore. E ogni volta si aggiunge qualcosa che poi è in gran parte in contrasto con quello che si è fatto in passato, determinandosi così dei conflitti di competenze.

Arrivati a questo punto, credo che la soluzione migliore sia quella di approvare il primo articolo di questo disegno di legge e rinviare tutte le altre indicazioni che vi sono inserite ad un altro provvedimento che dovrà essere quello relativo al piano della scuola e che dovrà certamente tener conto di tutte le difficoltà incontrate fino a questo momento e di tutti quei provvedimenti che si rende necessario adottare perché finalmente ci siano disposizioni più chiare e più precise.

Volevo inoltre ricordare che le contraddizioni delle nostre disposizioni legislative sono costate di più nell'attuazione della legge n. 645, di quello che viene stanziato in questo disegno di legge. Se si fossero adottate tre o quattro disposizioni che non sono contenute nemmeno in questo disegno di legge, i fondi stanziati con la legge n. 645 non sarebbero stati inutili e lo Stato avrebbe certamente realizzato delle economie maggiori di quelle conseguito fino a questo momento e che non conseguirà con questo provvedimento.

TAVERNA. Se quello che ha proposto così chiaramente e competentemente l'onorevole Todros si potesse fare in uno o due giorni, o in una settimana, forse parlerei diversamente. A mio avviso, si tratta però di problemi che vanno discussi in altra sede e che non sarebbe facile risolvere nel disegno di legge in esame.

Di fronte alla mia coscienza di deputato e di cittadino, debbo constatare che vi sono molti fabbricati scolastici iniziati e che ancora non si sono potuti completare. Vi sono molte costruzioni di edifici scolastici abbandonate a causa dell'aumento dei prezzi e non ci sono i fondi per poter procedere al loro completamento. Vi sono molti progetti di scuole che non hanno potuto avere regolare esecuzione, sempre per mancanza di mezzi.

Il progetto di legge che abbiamo di fronte non è certo perfetto, come del resto nulla può essere perfetto in questo mondo. Però, se da

un lato siamo amareggiati perché non si è proceduto alla discussione del piano della scuola, dobbiamo peraltro dire che è necessario in questo momento provvedere con urgenza a sopperire alle esigenze attuali.

Pertanto, anche a nome della mia parte politica, dichiaro che siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge che dà finalmente la possibilità ai comuni e agli enti preposti di portare a termine le opere cominciate.

Per quanto riguarda le scuole prefabbricate, non siamo noi che dobbiamo dire se il comune debba adottare questo sistema oppure quello delle costruzioni tradizionali. D'altra parte non ritengo che dobbiamo essere proprio noi a dire ai comuni che, per il raggiungimento di un perfezionamento nell'edilizia prefabbricata si debbano usare i fondi stanziati per la costruzione di edifici scolastici. I comuni si regoleranno a seconda delle loro necessità.

Ritengo pertanto che il disegno di legge vada sollecitamente discusso e quindi approvato.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei soltanto chiedere alcuni chiarimenti ai rappresentanti del Governo, i quali dovrebbero senz'altro essere in grado di rispondere.

Innanzitutto, risulta che noi ci stiamo occupando – o preoccupando – del completamento di alcuni edifici scolastici già iniziati, e della costruzione di edifici scolastici non ancora iniziati a causa dell'aumento dei prezzi. Vale a dire, ci stiamo occupando – o preoccupando – di opere per le quali si era arrivati effettivamente alla utilizzazione del contributo statale. A questo proposito, vorrei quindi domandare quanti sono i contributi concessi e per quale importo totale, in base a tutte le leggi vigenti, fra fondamentali ed integrative, fino a tutto l'esercizio finanziario 1964, e i fondi impegnati, sia pure soltanto formalmente e non ancora erogati. Desidero inoltre sapere qual è l'importo complessivo presumibile dei lavori che si potranno così realizzare.

La domanda obbedisce a due finalità. La prima è di avere un quadro esatto e preciso della situazione, ai fini anche degli sviluppi a venire della politica di edilizia scolastica. La seconda finalità è anche in relazione a quanto proposto dall'onorevole Todros, allorché parlava di un possibile intervento integrativo dello Stato per rendere materialmente accendibili i mutui, non solo presso la Cassa depositi e prestiti, ma anche presso enti di diritto pubblico ed istituti assicurativi, i quali notoriamente praticano tassi di interesse superiori. La mia domanda è dunque diretta ad accertare, come purtroppo risulta, se c'è una massa ingente di contributi formalmente impegnati e non utilizzati. E poiché i comuni non arriveranno ad utilizzarli, perché interverrà prima la programmazione edilizia, si potrebbe pensare ad un provvedimento di storno di queste giacenze inutilizzate, senza aggravio per il bilancio dello Stato.

Si dice – lo ha anche detto l'onorevole Codignola – che vi sono dei lavori da eseguire integralmente o da completare per un importo di 261 miliardi, ai quali occorre aggiungere i 200 miliardi di opere che potranno essere realizzate con i contributi previsti in questo disegno di legge. Desidererei sapere se per questi 261 miliardi sono già stati, effettivamente deliberati i mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Chiedo anche se il problema finanziario di cui ci dobbiamo preoccupare è soltanto quello relativo ai 200 miliardi o se ne esista anche uno per i 261 miliardi precedenti. Chiedo anche, secondo la situazione attuale, quale possibilità concreta esiste, in base alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, di erogazione di questi mutui e per quale importo e per quale percentuale. In base alla legge n. 1073, quanti comuni e per quale importo si sono avvalsi della facoltà di delegare l'ISES per la realizzazione delle opere?

Vorrei anche sapere quali deliberazioni, quali manifestazioni di volontà del Comune eliminano la sostituzione, negli adempimenti da parte dell'I.S.E.S. Il Comune rimane sempre titolare di una serie di diritti, a cominciare da quello della scelta delle aree?

Chiedo infine se sono già stanziate le somme aggiuntive a carico dello Stato per l'esercizio 1965 e quale percentuale complessiva della spesa per la costruzione di edifici scolastici sia coperta in media dallo Stato.

PRESIDENTE. Il Governo si riserva di rispondere a tali domande.

Poiché non vi sono altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la dicussione generale e do la parola ai relatori per la replica agli intervenuti nella discussione generale.

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Mi pare che dalla discussione svoltasi così ampiamente, siano emersi alcuni principî sui quali sono d'accordo: la necessità, per esempio, di provvedere urgentemente al fine di riattivare il processo di realizzazione delle opere di edilizia scolastica che si è arrestato per mancanza di contributi.

Su questo, mi pare che si sia tutti d'accordo.

Siamo inoltre d'accordo sul fatto che gli stanziamenti previsti hanno una rilevanza più generale, come incentivazione dell'attività edilizia.

Infine, tutti d'accordo sul fatto che il disegno di legge ha una portata limitata e che è rivolta al passato e non al futuro. Il tutto mi pare sia stato chiarito e sottolineato. Si tratta di un provvedimento che non crea qualcosa di nuovo; che vuole soltanto utilizzare stanziamenti già disposti...

ILLUMINATI. ...e che reca però anche un programma aggiuntivo !

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Il programma aggiuntivo si deve intendere riferentesi a quelle opere indifferibili, di urgenza assoluta, per eventuali calamità, incendi, eccetera. Dobbiamo pur avere la possibilità di intervenire urgentemente in casi del genere...

AMENDOLA PIETRO. Se vi è un incendio o una frana, la scuola la si aspetta, in ogni caso, cinque anni !

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Se non prevediamo un programma aggiuntivo la si aspetterà per dieci !

Tutti siamo convinti della necessità di una nuova legge organica, di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni, che apra nuove prospettive all'edilizia scolastica, che risolva i problemi ad essa relativi. Ripeto, si tratta di necessità da tutti condivisa ed è da tutti auspicato che presto si possano discutere tali nuove disposizioni.

Occorre, però, distinguere da tale problema questo che è è un provvedimento di natura temporanea per una situazione contingente.

È stato chiesto perché, se si vuole provvedere alla situazione immediata, siano introdotte norme che non semplificano in realtà le disposizioni riguardanti le procedure. Il problema potrà magari essere oggetto di emendamenti da discutersi; faccio però rilevare che si tratta di norme che non precludono, né anticipano, né predeterminano una azione futura. Sono norme che, per la gran parte, traggono origine dalla constatazione di certe esigenze. Quache volta, anzi, si tratta di norme che potrebbero più propriamente costituire oggetto di regolamento. Però è anche vero che ci sono delle esigenze funzionali da sodisfare. Voglio citare per esempio l'articolo 9 in cui si stabilisce che i componenti la Commissione ivi prevista possono farsi sostituire da loro delegati. Si tratta di una norma di carattere regolamentare, più che legislativo. Però, dato che in taluni casi sono stati formulati dei rilievi e in pratica arrestate delle procedure poiché non c'era questa disposizione, ecco che la disposizione stessa nasce da un'immediata esigenza di accelerare le procedure.

Per quanto riguarda l'edilizia prefabbricata, non ho che da ripetere quello già detto. Non si tratta di una soluzione definitiva. Del resto, ho visto che gli stessi onorevoli colleghi di parte comunista sono di parere diverso. È stato esposto un giudizio negativo sulla edilizia prefabbricata, mentre l'onorevole Illuminati ha detto che in alcuni casi essa si è dimostrata utile.

Desidero sottolineare che siamo in una fase sperimentale e quindi, in questo momento, non si può dare un giudizio definitivo, positivo o negativo.

ILLUMINATI. Non si comprende la diversità di stanziamenti.

RACCHETTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Questo è un altro discorso, comunque va sottolineato che lo stanziamento per la edilizia prefabbricata non significa l'espressione di una valutazione positiva per questo tipo di edilizia, ma è uno stanziamento che mira appunto a portare a termine una sperimentazione.

Desidero concludere ribadendo che il provvedimento è urgente e che vi è il rischio che i fondi stanziati vadano perduti qualora esso fosse approvato oltre il 31 dicembre.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. La mia replica sarà assai breve, anche perché mi è parso di essere stato sufficientemente analitico nella esposizione fatta.

Il disegno di legge in esame, così limitato nelle sue finalità, ha però dato adito ad una discussione ampia, appassionata, quindi anche utile, su tutto il problema dell'edilizia scolastica inquadrato in una visione più ampia. E questo non perché vi fosse qualcuno tra gli intervenuti che o disconoscesse, o sottovalutasse la necessità e l'importanza di questo provvedimento, nonché la sua urgenza, ma, a mio avviso, per altri motivi ed innanzitutto per mettere in rilievo – ed il primo sono stato io a farlo – le gravi lacune e deficienze del sistema, la confusione nelle competenze, la complessità delle pratiche.

Si è poi allargato il problema puramente tecnico e procedurale ad un quadro più ampio e si è parlato del problema della scuola inquadrato in quello della città, soprattutto in previsione di quello che si dovrà fare in futuro e si è sottolineata la necessità di dare grande valore e determinazione agli enti lo-

cali anche per quanto riguarda la programmazione scolastica. In sostanza, sono i comuni e le province che più seguono anche l'incremento demografico, le condizioni sociali ed economiche, le possibilità dell'occupazione e questi elementi vanno tenuti presenti in rapporto anche all'edilizia scolatica, con particolare riguardo all'istruzione professionale. Infatti, il sorgere di istituti professionali o di sezioni collaterali non può evidentemente prescindere da quelle che sono le esigenze che gli enti locali possono fare presente.

Si è però manifestato il timore che questo disegno di legge vada oltre i limiti che si prefigge. Non bisogna dimenticare che esso è stato studiato molti mesi fa e quindi norme che oggi sembrano superflue vanno viste in rapporto a quell'epoca.

Comunque, dobbiamo assolutamente respingere il concetto che questo disegno di legge debba anticipare o compromettere una futura legge organica di programmazione. E, a questo proposito, è sorta qualche contraddizione in ciascuno di noi, perché si è sostenuto prima di ridurre il disegno di legge al suo essenziale, all'articolo 1; poi è venuta anche la proposta dell'onorevole Todros di scegliere tra l'introduzione di norme nuove e la conferma di quelle esistenti. Sono favorevole a quest'ultima soluzione perché, pur riconoscendo la opportunità di introdurre elementi nuovi che comunque sarebbero sempre parziali e marginali nelle procedure, si correrebbe il rischio di causare un rinvio dell'entrata in vigore del provvedimento.

Concludo, rilevando che vi è stato un sostanziale consenso da parte di tutti gli intervenuti sul provvedimento. Forse qualche espressione dell'onorevole Illuminati è stata un po' eccessiva, come quando ha detto che si tratta di un espediente per far passare materia completamente nuova e vincolante. A questa impostazione ci ribelliamo, perché non vorremmo assolutamente che il disegno di legge avesse uno scopo simile. Va sottolineato, ancora una volta, che il provvedimento ci arriva praticamente dopo circo un anno da quando fu elaborato, quindi non è il caso di insistere oggi su talune disposizioni in esso contenute e pertanto alcuni emendamenti potranno senz'altro essere accolti.

Si è poi riscontrata una volontà concorde di invitare il Governo a predisporre un testo unico che, nel rivedere tutta la materia, armonizzi le norme esistenti, servendosi anche - aggiungo io - dei suggerimenti che possono venire dal Parlamento innanzitutto, e dai rappresentanti più qualificati degli enti locali per quella parte che interessa loro.

Per quanto riguarda l'edilizia prefabbricata, mi sembra che l'equivoco sia stato chiarito: si tratta di uno stanziamento che costituisce il minimo indispensabile per una effettiva sperimentazione.

Mi auguro solo che questa sperimentazione non rappresenti unicamente una saldatura con il passato, ma che costituisca un impulso per forme nuove di prefabbricazione che siano veramente efficienti per una moderna edilizia scolastica, nonché convenienti dal punto di vista economico.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La mia replica sarà sintetica; non mi diffonderò su tutti i dettagli, riservandomi magari di farlo in sede di esame degli articoli. Non risponderò, quindi, a tutte le domande rivoltemi dall'onorevole Amendola, ma sono a sua disposizione per fornirgli tutti i dati che egli desidera, come è accaduto in altre circostanze.

Ringrazio, innanzi tutto, i relatori ed i colleghi intervenuti nel dibattito. Le considerazioni svolte dagli onorevoli Codignola, Ripamonti, Todros, Buzzi, sono state veramente interessanti, toccando aspetti rilevanti della nostra legislazione scolastica. Però debbo rilevare che le considerazioni svolte sono state piuttosto sproporzionate rispetto alla materia che è stata sottoposta alla nostra attenzione.

Le considerazioni fatte partono, per lo più, dal presupposto che il disegno di legge tenda ad introdurre un sistema diverso da quello attuale per l'edilizia scolastica.

In realtà è stato detto - e lo ripeto - che si tratta di un provvedimento di saldatura, di transizione. Nessuna volontà vi è di innovare, di compromettere, di pregiudicare, di anticipare in materia in attesa della legge organica che dovrà venire al più presto, in attuazione di un piano pluriennale della scuola.

Oltre a prevedere i finanziamenti di cui trattasi per gli scopi più volte ripetuti, nel disegno di legge si prevede un programma aggiuntivo. Ma, se alla data del 29 settembre 1964, presentazione del disegno di legge, per detto programma aggiuntivo potevano essere stanziati fondi residui per una ventina di miliardi, oggi le cose stanno diversamente dato che, con i prezzi che continuano ad aumentare, con le necessità che si presentano, in pratica non vi saranno grandi possibilità di nuovi finanziamenti.

Tuttavia è da rilevare che, proprio nel campo dell'edilizia scolastica, più ancora che in altri settori di opere pubbliche, sono sem-

pre stati tenuti presenti, nell'attuazione dei programmi, dei criteri obiettivi, sulla base di graduatorie di urgenza compilate dai provveditori agli studi.

Non vedrei, quindi, la possibilità della sussistenza in questo campo di quella discrezionalità assoluta, a cui si è fatto cenno.

È stato sollevato il problema dei mutui da contrarsi presso la Cassa depositi e prestiti. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che è stata stabilita una priorità nella erogazione di mutui da parte della Cassa stessa per l'edilizia scolastica. Ho potuto constatare, anche recentemente, come tale priorità sia stata rispettata. Vi è dunque da presumere che, anche se le disponibilità della Cassa sono quelle che sono, detta priorità sarà rispettata anche per il futuro. Comunque, vi sono anche altri Istituti che possono effettuare finanziamenti.

Il disegno di legge al nostro esame costituisce il più rilevante provvedimento anticongiunturale per l'edilizia in un momento in cui la situazione nel settore presenta elementi di crisi. Non ci troviamo ancora ad una flessione grave nella esecuzione delle opere, ma siamo di fronte ad una gravissima flessione nelle progettazioni e nella fabbricazione di materiale per l'edilizia. Potremmo, tra alcuni mesi, essere in una pericolosa ed allarmante situazione per quanto attiene la occupazione operaia.

Il disegno di legge, nella sua primitiva stesura, prendeva in esame alcuni problemi riguardanti l'acceleramento e lo snellimento delle procedure. Molte delle norme relative erano state inserite nel testo per iniziativa del Ministero dei lavori pubblici per il quale l'acceleramento e lo snellimento delle procedure è il problema principale.

Certi adempimenti, determinate procedure, che sempre hanno appesantito l'azione del Ministero, sono diventati veramente onerosi nell'attuale situazione di instabilità dei prezzi. Credo che sia quindi necessario fare qualcosa per ovviare questi inconvenienti.

Lo snellimento delle procedure che si propone riguarda l'impiego dei fondi già stanziati e quelli il cui stanziamento è previsto nel disegno di legge, per le finalità di cui si è detto.

Per quanto concerne l'I.S.E.S., ritengo che l'opera di questo ente debba essere incoraggiata in modo che esso abbia già conseguito una esperienza notevole quando si andranno a creare delle strutture definitive nel campo dell'edilizia scolastica.

Altro problema affrontato dagli intervenuti nella discussione è stato quello relativo alla edilizia prefabbricata. Mi pare che le norme del passato abbiano consentito di acquisire, in tale campo, una esperienza non indifferente che, veramente, sarebbe assurdo troncare. L'onorevole Codignola ha parlato della necessità di avviarci a forme moderne di industrializzazione dell'edilizia. La prefabbricazione, nel campo dell'edilizia scolastica, rappresenta essenzialmente un mezzo per il rapido apprestamento di alcune aule. Il problema della industrializzazione nell'edilizia non può essere risolto in un disegno di legge, sia pure riguardante l'edilizia scolastica: si tratta di una questione che difficilmente può essere risolta mediante norme di legge.

Tutti sappiamo che l'attrezzatura edilizia del nostro Paese è ancora allo stato artigianale. Forse, attualmente, siamo dinanzi, oltre che ad una crisi congiunturale, anche ad una crisi strutturale ed il Ministero dei lavori pubblici sta facendo tutto quello che è possibile perché ci si avvii verso la industrializzazione dell'attività edilizia.

Vi è stato un voto dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici che è una specie di « magna carta » dell'industrializzazione dell'edilizia.

Il disegno di legge si occupa poi del censimento del patrimonio edilizio scolastico che è stato auspicato dagli onorevoli colleghi della Commissione della pubblica istruzione. A mio avviso, il censimento è necessario per poterci avviare efficacemente verso una legislazione più organica in materia. Naturalmente, tutto questo può essere perfezionato e questo disegno di legge non è certo perfetto. Del resto, il provvedimento deve essere emendato per quanto riguarda la copertura della spesa e quindi, potremmo apportare qualche altro emendamento per eliminare degli errori.

Non si tratta, pertanto, di un disegno di legge che anticipa, che compromette, che pregiudica, che minaccia. Ricordo poi agli onorevoli colleghi la necessità che il provvedimento sia approvato sollecitamente anche in relazione all'attuale congiuntura.

Ho seguito attentamente insieme al collega Caleffi il dibattito al Senato. Abbiamo avuto degli interessanti interventi, come quello del senatore Fortunati il quale, dopo un dibattito durante il quale si volevano affrontare dei problemi non toccati dal disegno di legge, come quelli dell'edilizia universitaria, si è convinto che si trattava di un provvedimento di modeste dimensioni riguardante problemi circoscritti.

Mi auguro, pertanto, che anche gli onorevoli colleghi si convincano che non è il caso

di allargare più del necessario il dibattito, e che si addivenga all'approvazione del disegno di legge con rapidità, anche se con alcune modifiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Se riteniamo di poter rapidamente procedere nell'approvazione degli articoli, proporrei di proseguire la seduta fino alla votazione finale. Un ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento, che dovrà tornare all'esame del Senato, aprirebbe dei problemi circa la possibilità di disporre dei fondi stanziati sul bilancio del secondo semestre di quest'anno.

Qualora non fosse possibile procedere subito all'esame degli articoli, potremmo tornare a riunirci mercoledì. Noi abbiamo espresso l'opinione che sia necessario emendare il disegno di legge, ma non vorremmo che ciò costituisse un pretesto per il rinvio dell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Codignola: siamo tutti d'accordo sull'urgenza di questo provvedimento. Accantoniamo per ora le proposte di procedere alla costituzione di un comitato ristretto e passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(*Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica*)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

CODIGNOLA. La legge n. 1073 esplicitamente richiama la legge n. 645, quindi il contenuto della legge n. 645 è compreso nella legge n. 1073. D'altra parte l'efficacia della legge n. 645 è venuta meno perché prevedeva, come ultimo periodo d'impegno dei fondi, l'esercizio 1963-64. Pertanto, mi sembra più semplice dichiamarsi alla legge n. 1073 nella quale sono richiamate le norme di carattere sostanziale della legge n. 645.

BUZZI. A noi pare importante rilevare che la legge n. 1073 si presenta come una proroga della legge n. 645: possiamo non richiamarci a quest'ultima, che è poi la legge fondamentale?

ALESSANDRINI. È opportuno conservare il richiamo alla legge n. 645.

PRESIDENTE. Lasciamo pure questo richiamo.

Sempre all'articolo 1, vi è un emendamento, presentato dall'onorevole Codignola, tendente a sopprimere l'espressione finale « ...nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo... ».

CODIGNOLA. Propongo tale emendamento per un doppio ordine di motivi. Innanzi tutto, come ha affermato lo stesso onorevole Sottosegretario, gli stanziamenti previsti, di 5 miliardi, per ciascuna delle due annualità, saranno assorbiti pressoché completamente dalla necessità di portare a termine quanto già iniziato. In secondo luogo, esiste una preoccupazione che mi pare condivisa da tutti i settori, che, cioè, attraverso il riferimento ad un « programma aggiuntivo » si crei un pericoloso precedente, in quanto, con un successivo provvedimento, si potrebbe mantenere in vita l'attuale sistema, appunto facendo riferimento alla espressione suddetta.

È stato, però, osservato che vi possono essere esigenze indifferibili, per cui si renda necessario uno strumento legislativo di intervento. Si sono già verificati casi di questo genere e l'Amministrazione non è stata in grado di intervenire.

Allora, abbiamo proposto di inserire nell'ultima parte del primo articolo, ferma restando la soppressione dell'espressione di cui ho detto, il seguente comma aggiuntivo: « Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità ».

Niente programma aggiuntivo, quindi, ma la facoltà, per l'Amministrazione, di valersi dei pochi fondi restanti nei casi di cui si è detto.

BUZZI. Noi aderiamo a tale emendamento, anche perché la sostanza della nostra proposta era appunto nella direzione di utilizzare per opere urgenti le somme residue.

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Insieme al collega Calvetti, mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato.

BUZZI. Proprio in questo momento mi viene fatto osservare che questa limitazione, a ragioni di sicurezza e di calamità, potrebbe forse far nascere dei dubbi sulla sussistenza o meno di tali ragioni di sicurezza... Non

sarebbe sufficiente dire « rese indifferibili per ragioni di necessità » ?

CODIGNOLA. Ma la differenza è evidente ! Tutte le scuole che sono nella lettera *a*) degli elenchi dei provveditori agli studi esprimono necessità urgentissime ! Si ricomincia, altrimenti, col sistema della discrezionalità che è proprio quello che noi vogliamo evitare.

PRESIDENTE. Vi è quasi la certezza che non esistano fondi disponibili, onorevole Buzzi.

BUZZI. Non insisto.

NICOLAZZI. Io non limiterei l'emendamento alle calamità. È limitazione assurda, a mio avviso.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone la soppressione dell'espressione: « nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo ». Pongo in votazione il mantenimento della stessa.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

(*Incremento di fondi per l'edilizia scolastica*)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(*Scelta, approvazione e acquisizione dell'area*)

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento dell'aera per l'approvazione da parte dell'apposita commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata;

c) l'ingegnere capo del genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita commissione provinciale.

CODIGNOLA. Proporrei di sopprimere, al primo comma, le parole « destinata alla costruzione di edifici scolastici », limitando al richiamo all'articolo 7 della legge n. 1073. Dal momento poi che si tratta solo di integrazioni, andrebbe anche soppressa la parola « modificazioni ».

PRESIDENTE. La prima parte del primo comma dell'articolo 2, a seguito delle soppressioni proposte dall'onorevole Codignola, rimarrebbe così formulata:

« Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle 12,25, riprende alle 16,15*).

PRESIDENTE. Questa mattina siamo giunti all'approvazione della prima parte dell'articolo 2. Dobbiamo ora esaminare le alinee *a*), *b*), *c*) e *d*). L'onorevole Codignola propone, ed a tale proposta mi associo, di sopprimere le prime due alinee, in considerazione delle difficoltà cui darebbero luogo i termini in esse previsti. Infatti nella lettera *a*) si prevede che la domanda di riconoscimento dell'area per

l'approvazione da parte della commissione provinciale debba essere presentata almeno 90 giorni prima del termine di scadenza della richiesta di contributo. Ciò si traduce in una complicazione considerevole ai fini dell'acquisizione dell'area.

La lettera *b*) ha lo scopo di ridurre il termine attuale di 60 giorni, a disposizione della commissione che deve accertare l'idoneità dell'area, a 45 giorni. Si aggiunge poi una sanzione di difficile applicazione: « Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata »; cioè la domanda di riconoscimento dell'idoneità dell'area sarebbe *ipso iure* accolta senza che intervenga la dichiarazione di idoneità. Da ciò deriverebbero a mio avviso gravi difficoltà. Inoltre occorre tener presente che si tratta di aree in gran parte già scelte.

Pertanto si propone di sopprimere le prime due alinee dell'articolo 2, sostituendole con il seguente comma: « La domanda di contributo può essere accolta solo dopo che gli enti interessati abbiano ottenuto l'approvazione dell'area ».

TODROS. Siamo d'accordo sull'opportunità di sopprimere le alinee *a*) e *b*), ma non sulla norma proposta in sostituzione di esse, che costituirebbe una inutile remora per i comuni. Infatti se una giunta provinciale amministrativa non approvasse la delibera di un comune che intende far domanda per ottenere il contributo, quel comune perderebbe subito ogni possibilità di ottenere il contributo. In sostanza con la norma proposta si recherebbe danno ai comuni.

BUZZI. Anche noi siamo d'accordo sulla opportunità di abolire le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*). La norma proposta aveva lo scopo di non dare seguito a tutte le domande fatte con leggerezza, nella speranza di ottenere un qualsiasi finanziamento. Vi sono molte domande che danno luogo ad una concentrazione di contributi inutilizzati.

TODROS. Potrebbe stabilirsi che le domande già esistenti di contributi non sono accolte se entro tre mesi l'ente che le ha presentate non delibera la scelta dell'area.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Personalmente sono favorevole alla soppressione delle lettere *a*) e *b*) per i motivi già esposti. La lettera *a*) dell'articolo 2 del disegno di legge, a mio avviso, costituirebbe un aggravio in più per i comuni, mentre il termine di 45 giorni di cui alla lettera *b*) mi sembra assai ridotto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ermini e Codignola che sopprime le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Gli emendamenti sostitutivi presentati restano pertanto preclusi.

Alla lettera *d*) dell'articolo 2 occorrerebbe precisare « da parte dell'apposita commissione provinciale », invece che « dell'apposita commissione provinciale ».

TODROS. Alla lettera *d*) si dice che la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita commissione provinciale.

Noi desidereremmo che dopo le parole: « pubblica utilità » fossero aggiunte le seguenti altre: « ed i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati utili ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ». Ciò in quanto, dopo che è stata dichiarata la pubblica utilità, perché sia possibile l'immediata occupazione dell'area, occorre anche la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Comunque, potremmo rinunciare a questa aggiunta se si potesse sostituire il testo della lettera *d*) con il seguente altro: « La determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione, nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se semplicemente adottati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita commissione provinciale ».

PRESIDENTE. A mio avviso le parole: « semplicemente adottati » dovrebbero essere sostituite con le altre: « ancorché solamente adottati ».

BERAGNOLI. Onorevole Presidente, questo principio è stato già introdotto nella legge 4 novembre 1963, n. 1460.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero dell'onorevole relatore sull'emendamento?

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sullo spirito della proposta sono d'accordo; mi chiedo però se valga la pena di inserire una norma completamente innovativa nel campo dell'edilizia scolastica in un provvedimento limitato nella portata e nel tempo come quello in esame.

ALESSANDRINI. Abbiamo appena detto che il disegno di legge in esame avrà preva-

lentemente applicazione in relazione a contributi già assegnati e da integrare. Mi sembra quindi che sia superfluo attuare la modificazione proposta, che potrà essere inserita nella legge generale, che darà una definitiva sistemazione a tutta la materia.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarei propenso a lasciare l'alinea *d*) così com'è formulata, data la natura precaria e temporanea del provvedimento. Mi rimetto però alla Commissione.

TODROS. Ritiro gli emendamenti precedentemente presentati e propongo di aggiungere dopo le parole « la determinazione dell'area » le altre « nei programmi di fabbricazione ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Approvando l'emendamento proposto dall'onorevole Todros, si avrebbe una estensione della norma e non un mutamento qualitativo di essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Todros aggiuntivo delle parole « nei programmi di fabbricazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le alinee *c*) e *d*), che diventano rispettivamente *a*) e *b*), che risultano così formulate: « *a*) l'ingegnere capo del genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire dai loro delegati; *b*) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita commissione provinciale ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che risulta così formulato:

(*Scelta, approvazione e acquisizione dell'area*)

Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

a) l'ingegnere capo del Genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

(*Compilazione e presentazione dei progetti*)

Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i progetti per le scuole medie e secondarie saranno compilati in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione nel termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo ,tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad invitarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli enti interessati.

L'onorevole Codignola propone – ed io mi associo alla sua proposta – di sopprimere il primo comma; la norma in esso stabilita infatti non sembra opportuna, tanto più che il regolamento in questione, secondo le notizie pervenuteci, sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato in questi giorni.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento soppressivo del primo comma.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del primo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

In contatti avuti con alcuni onorevoli colleghi era stata prospettata la opportunità di sopprimere, al secondo comma, le parole « tramite l'ufficio del Genio civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti nel termine di 15 giorni dalla ricezione ».

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, che risulta così formulato: « I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti nel termine massimo di 6 mesi dall'avvenuta promessa di contributo ».

(*È approvato*).

L'onorevole Todros ha presentato un emendamento al terzo comma dell'articolo 3, aggiuntivo, dopo le parole « cessate scuole », della parola « medie ».

Devo obiettare che approvando tale emendamento un considerevole numero di progetti dovrà essere riesaminato, e ciò procurerà un ritardo di diversi mesi.

BERLINGUER LUIGI. Il ritardo sarebbe dell'ordine di 4 mesi; bisogna considerare che qui si tratta di una questione di fondo: o crediamo che la nuova scuola media rappresenti una innovazione oppure non lo crediamo.

BUZZI. Siamo d'accordo nel riconoscere che la nuova scuola media ha esigenza di locali funzionali. In realtà ciò è contraddittorio con quello che è stato chiesto stamane in Assemblea cioè di avere al più presto una certa disponibilità di scuole. Vi è poi il problema dei locali adattabili, secondo le esigenze delle applicazioni tecniche, a laboratori e ad officine meccaniche.

Secondo me, credo non sia giusto appesantire il numero dei progetti da rivedere. Considerando inoltre che manca un regolamento e che solo l'amministrazione dovrà decidere sui criteri da adottare, credo sia ragionevole limitare la revisione ai progetti che riguardano la scuola di avviamento.

CODIGNOLA. Condivido le opinioni che in linea generale hanno suggerito questo emendamento, ma anche io esprimo un parere estremamente negativo, poiché ho l'impressione che si verrebbe a peggiorare gravemente la situazione. Mantenendo gli attuali progetti di edilizia per la vecchia scuola media, si avrà solo la conseguenza che le aule saranno destinate ad un minor numero di alunni. Qualche aula in più potrà servire per la scuola integrativa e per il doposcuola.

Credo che il pericolo di ritardare l'*iter* della legge sia tale da sconsigliare questo emendamento.

TODROS. Per facilitare i lavori della Commissione noi ritiriamo l'emendamento, tuttavia ci asteniamo dall'approvazione di questo comma per una questione di principio e per la difesa di una riforma in questo settore che deve affermarsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. L'onorevole Codignola ha proposto di sopprimerlo.

TODROS. Sono d'accordo per la soppressione.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono favorevole alla soppressione di questo comma, in quanto costituisce una innovazione di una certa entità e prevede una sanzione che, tra l'altro, potrebbe essere in contrasto con altri articoli del disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

CODIGNOLA. All'articolo 3 propongo un emendamento aggiuntivo, che stabilisca che nelle spese di arredamento di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073,, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali di direzione, di segreteria e di uffici.

L'attuale legislazione prevede che possono essere ammesse a contributo solo le spese di arredamento relative alle aule e spesso

i comuni si sono trovati in difficoltà per l'arredamento degli altri locali della scuola.

BUZZI. Già attualmente, per quanto riguarda la scuola media, è prevista la concessione di un contributo per l'arredamento delle presidenze.

CODIGNOLA. La legge non lo prevede.

BUZZI. La legge ammette l'arredamento di un locale in più ad uso di direzione per la scuola elementare. Per la scuola media è pacifico che vi debba essere la presidenza e la segreteria. Se noi approvassimo il suo emendamento, sarebbe necessario rivedere l'assegnazione dei contributi per tutti gli edifici.

CODIGNOLA. Le spese di arredamento sono ammesse a contributo con separati progetti.

Quindi i progetti già presentati per la costruzione di edifici non debbono essere modificati.

BUZZI. Comunque, per quanto riguarda la scuola elementare dobbiamo tener presente che la legge obbliga i comuni a provvedere per l'arredamento. Approvando l'emendamento Codignola il regolamento generale della legge del 1928 verrebbe ad essere completamente modificato.

CODIGNOLA. Noi ci riferiamo soltanto alle scuole medie, poiché per quelle elementari si può provvedere in altro modo.

BUZZI. Se l'emendamento si riferisce soltanto alle scuole medie la questione cambia.

POERIO. Secondo me, l'emendamento Codignola è fondato ed è estensibile oltre alle scuole medie anche a quelle elementari. Tenuto conto di tutto quanto è stato detto finora, ed in modo particolare della legge del 1928 cui testé ha fatto riferimento l'onorevole Buzzi, i casi sono due: o lasciamo al comune l'onere della spesa per provvedere alle attrezzature delle direzioni didattiche, nel qual caso è il comune stesso che deve provvedere con una apposita voce di bilancio, oppure si accede alla tesi dell'onorevole Codignola sistemando tutta la materia senza prendere in considerazione il precedente cui da parte di taluno si è fatto riferimento.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Riconosco la fondatezza dell'emendamento Codignola e cioè la necessità di estendere il finanziamento per l'arredamento. Tuttavia dobbiamo ammettere che esso crea delle difficoltà e ritarda i tempi di attuazione poiché sarebbe necessaria una contabilità a parte. Inoltre, sia pure in misura ridotta, questa distrazione di fondi si trasformerebbero in un danno per la realizzazione di altri edifici per i quali deve essere ancora assegnato il contributo.

Perciò, pur riconoscendo la opportunità dell'emendamento, mi sembra che la sua applicazione complichi più che semplificare la questione; e quindi mi dichiaro contrario alla sua approvazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore. Aggiungo anzi che se i 200 miliardi possono essere sufficienti per le provvidenze previste da questo disegno di legge, con l'introduzione di una nuova voce di spesa, evidentemente non lo sarebbero più.

CODIGNOLA. Faccio notare che il Governo aveva previsto la possibilità di un piano aggiuntivo. Ora essendo stato soppresso questo piano aggiuntivo che avrebbe dovuto certamente comportare una spesa ulteriore, l'emendamento da noi proposto potrebbe essere accolto come interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 1073. L'interpretazione potrebbe essere del seguente tenore: « Nelle spese di arredamento di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici ».

PRESIDENTE. Quale è il parere del relatore?

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Tenuto conto delle dichiarazioni da me fatte in precedenza, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione con riserva di coordinamento l'emendamento Codignola di cui ho dato lettura:

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dalla avvenuuta promessa di contributo.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

Nelle spese di arredamento di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

(*Approvazione dei progetti*)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo - a seconda delle competenze - con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Si prospetta innanzitutto la opportunità di sostituire alle parole: « di cui al precedente articolo » le altre: « di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 » perché è in quest'ultimo articolo che si parla delle Commissioni.

L'onorevole Todros propone altresì di sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente unico nuovo testo: « L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore ai 500 milioni, e con decreto del Ministero dei lavori pubblici per le opere di importo superiore, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Con lo stesso decreto è disposta la concessione del contributo ».

TODROS. Il nostro emendamento si propone di modificare sostanzialmente le procedure attuali. Infatti si prevede un decreto unico, sia per l'approvazione che per la concessione del contributo, e la Commissione diventa una Commissione consultiva del Provveditorato alle opere pubbliche nel caso di spesa inferiore ai 500 milioni, e del Ministero dei lavori pubblici, nel caso di spesa superiore ai 500 milioni.

ALESSANDRINI. Onorevole Todros, vorrei ricordarle che con un recente provvedimento abbiamo disposto che fino alla somma di cento milioni il decreto viene emanato in sede provinciale.

TODROS. Il mio emendamento non innova rispetto alla competenza, che rimane sempre al Provveditorato per le opere pubbliche per la realizzazione che comportino una spesa inferiore ai 500 milioni ad al Ministero dei lavori pubblici per quelle comportanti una spesa superiore, ma innova nel senso che con un decreto unico si permette non solo l'approvazione del progetto ma anche la concessione dei contributi. Mi sembra che si tratti di una innovazione semplice: invece di avere due procedure, una per l'approvazione del progetto e l'altra per ottenere il contributo, con il nuovo articolo da me proposto si introduce il principio dell'atto unico ed automatico. La semplificazione è notevole perché, non togliendo nulla a quella che è la competenza dei vari organi, snellisce enormemente la procedura.

RIPAMONTI. A proposito dell'articolo sostitutivo degli articoli 4 e 5 proposto dallo onorevole Todros, devo rilevare che lo stesso innova in ordine alle procedure previste da una legge recente in base alla quale i progetti vengono approvati dalla Commissione provinciale fino ad un importo di cento milioni; dal Provveditorato alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, fino a cinquecento milioni; dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, oltre i cinquecento milioni.

La procedura proposta dall'onorevole Todros porterebbe a sopprimere il parere del comitato tecnico-amministrativo regionale. Pertanto non ritengo di poter accedere a tale proposta, la quale, ripeto, verrebbe a modificare la procedura stabilita per l'approvazione delle opere pubbliche assistite dal contributo erariale solamente per l'edilizia scolastica, ingenerando quindi una differenzazione di procedura in relazione alle opere da eseguire.

TODROS. Nell'ambito dei cento milioni, quando la Commissione provinciale tecnica ha approvato il decreto, perché si possa poi avere il finanziamento, occorre un altro decreto del Provveditorato alle opere pubbliche. La mia proposta tende ad evitare tutti questi passaggi e a consentire con un decreto unico sia l'approvazione del progetto che la concessione dei contributi.

POERIO. La procedura attuale prevede che il comune presenti la domanda per ottenere il mutuo e nel contempo prepari il progetto; tale progetto deve essere anzitutto esaminato dall'ufficio del Genio civile, che deve

esprimere un parere tecnico, dal Provveditorato agli studi e dal Medico provinciale, che deve esprimere un parere di carattere sanitario. Questi tre pareri sono comunicati all'ufficio del Genio civile, presso il quale si riunisce la Commissione che deve dare il parere definitivo; quest'ultimo è comunicato alla Giunta provinciale amministrativa e al Provveditorato alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che eravamo tutti d'accordo nell'intento di ridurre al massimo le innovazioni al disegno di legge. Prego pertanto l'onorevole Todros di voler ritirare il suo emendamento.

TODROS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione delle parole « di cui al precedente articolo » con le parole « di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ».

(*È approvato*).

Avverto che pertanto l'articolo 4 rimane così formulato.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo – a seconda delle competenze – con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(*Concessione del contributo*)

La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Todros ha proposto un articolo 5-*bis*. Ne do lettura: « Alle opere previste dall'articolo 1 della presente legge si applicano le norme disposte dagli articoli 1 e 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

TODROS. Abbiamo approvato recentemente un disegno di legge con il quale si autorizzano i comuni a contrarre mutui per l'esecuzione della legge 18 aprile 1962, n. 167, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico comunale e provinciale, con la Cassa depositi e prestiti e con Istituti di assicurazione e di previdenza. Proponiamo che nel disegno di legge si faccia riferimento alle opere previste dall'articolo 1 della legge n. 847 in quanto nella legge n. 167 è prevista la costruzione di scuole.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo scopo che l'onorevole Todros vuole perseguire non è quello di far considerare opere di urbanizzazione primaria le scuole, ma è quello di estendere il numero degli istituti che possono concedere mutui per la costruzione di scuole.

TODROS. Lo scopo fondamentale dell'articolo aggiuntivo è di aumentare le possibilità di garanzia necessarie ai comuni per ottenere i mutui.

BUZZI. Ma per l'edilizia scolastica vi è già la garanzia dello Stato.

TODROS. Solo per una parte della spesa.

RIPAMONTI. A mio avviso già adesso è possibile superare i limiti posti dall'articolo 300 del testo unico comunale e provinciale, in quanto la legge n. 167 stabilisce che i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

PRESIDENTE. Non vorrei che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Todros ci obbligasse a richiedere il parere della Commissione del bilancio.

TODROS. Non occorre richiedere il parere della Commissione del bilancio in quanto il nostro articolo rientra nell'ambito della finanza locale.

In ogni caso, ritiriamo l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

(*Sostituzione dei comuni*)

I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il

Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrino nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'I.S.E.S. alle Amministrazioni dei comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi né inferiore a due mesi.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'I.S.E.S. ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'I.S.E.S. avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiunte di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'I.S.E.S.

Mi sembra più appropriato modificare la rubrica dell'articolo in « Interventi sostitutivi ». Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Al primo comma di questo articolo gli onorevoli Finocchiaro e Codignola hanno presentato due emendamenti tendenti ad attribuire a tutti i comuni dell'Italia meridionale con popolazione inferiore ai 75 mila abitanti la facoltà di chiedere la surrogazione da parte dell'I.S.E.S. e imponendo a quest'ultima l'obbligo di effettuarla.

FINOCCHIARO. L'intervento dell'I.S.E.S. comporta un beneficio di ordine economico e tecnico perché sostituisce i comuni negli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica. Il disegno di legge al nostro esame, a mio avviso, nonostante abbia un carattere provvisorio, non può seguitare ad aggravare gli attuali squilibri.

RIPAMONTI. Vorrei anzitutto chiarire che non si possono addurre a motivazione della mancata attuazione dell'edilizia scolastica nelle zone sottosviluppate o depresse la mancanza della possibilità di rilasciare delegazioni per garantire il finanziamento a lungo termine per l'esecuzione delle opere, in quanto vi è la garanzia dello Stato per i mutui relativi alle opere stesse.

Nel disegno di legge non si dà solo ai comuni la facoltà di delegare per singole opere ad un ente i compiti istituzionali che nascono non dalla legge, ma dalla concezione stessa della comunità, e dai fini per i quali essa si è costituita, ma si tende a sottrarre agli stessi la competenza in ordine all'edilizia scolastica. Non è, quindi, possibile accettare la sostituzione della funzione originaria del comune da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale. È il comune che deve delegare l'I.S.E.S. per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica.

Vi sono limitazioni sulle quali posso convenire. Ad esempio, un'amministrazione comunale, preoccupata di altri interventi o priva di strutture tecniche idonee, può decidere di avvalersi dell'opera dell'I.S.E.S., per la realizzazione dell'opera prevista. Ma qui non si tratta di una delega fatta per motivi di carattere tecnico-amministrativo, bensì di una delega o di una surroga sancita dal testo legislativo. Infatti il comune deve fare intervenire l'I.S.E.S. per ottenere il finanziamento completo dell'opera, poiché soltanto quando il comune delega all'I.S.E.S. la costruzione dell'edificio vi è la possibilità di assunzione dell'ammortamento completo del mutuo.

Per conseguenza, se il comune vuole realizzare la costruzione di quell'edificio per conto proprio, sarebbe costretto a rinunciare al beneficio della completa copertura dell'ammortamento del mutuo.

Non è necessario pertanto che io insista ulteriormente per far comprendere che non accetto un'impostazione di questo genere. Tuttavia, debbo precisare che, se si tratta di una impostazione per così dire, occasionale, limitata soltanto all'erogazione dei fondi stanziati in questo disegno di legge, non ho difficoltà ad approvarla, ferme restando le motivazioni e le riserve di principio da me fatte e fermo restando altresì il limite della popolazione di 25 mila abitanti, nonché l'impegno che la discussione su questo argomento venga ripresa in sede di programmazione generale. Dovrebbe peraltro risultare evidente che con la introduzione di questo meccanismo l'I.S.E.S. non deve considerarsi autorizzato a ritenere che suo compito istituzionale sia quello di attuare la programmazione in tema di edilizia scola-

stica. In tal caso si passerebbe, ovviamente, dal principio della sostituzione mediante delega alla concessione di una funzione istituzionale permanente sottratta alla competenza naturale dei comuni e trasferita ad enti settoriali, seppure nazionali.

Per questi motivi non sono disposto ad accettare l'aumento del limite di popolazione da 25 mila a 75 mila abitanti poiché un comune di questo ordine di grandezza possiede certamente un minimo di strutture tecniche sufficienti, a programmare la costruzione di una scuola. Occorre considerare che trovandosi questi comuni per la maggior parte in zone depresse, essi possono beneficiare anche dei contributi previsti da altre leggi, alcune delle quali prevedono segnatamente il versamento a favore dei comuni da parte dello Stato della differenza tra il contributo erariale e le annualità per l'ammortamento dei capitali e degli interessi. Nel caso dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che prevede un tasso di interesse del 5,5 per cento, oltre naturalmente all'ammortamento del capitale, con un onere complessivo del 6,5 per cento, si ha il contributo dello Stato per il 6 per cento, mentre il residuo 0,50 viene coperto per altra via, lasciando ai comuni la possibilità di costruire senza sacrificio economico l'edificio scolastico e senza che sia necessaria la loro sostituzione con un ente pubblico diverso.

Tutti questi temi dovranno essere sicuramente affrontati dal Parlamento in sede di programmazione, poiché non mi sembra corretto, dal punto di vista di un'armonica programmazione per lo sviluppo della nostra comunità nazionale, affidare ad enti settoriali compiti che sono già definiti dal punto di vista della competenza.

Se i comuni poi non dovessero avere in pratica nemmeno la possibilità di coprire il residuo 0,50 per cento di cui si è già parlato, non vedo perché, così come il beneficio viene concesso all'I.S.E.S., non possa essere concesso ai comuni medesimi.

In definitiva, il punto che desidero sottolineare e ribadire nella maniera più assoluta, è che se si vuol dare la delega all'I.S.E.S. per considerazioni di carattere tecnico organizzativo, lo si faccia pure, purché ciò non costituisca uno stimolo all'ottenimento di vantaggi economici inducendo per altro i comuni a ridurre sempre più le loro attrezzature tecniche. Ciò, oltre tutto, sarebbe in contrasto con la pianificazione urbanistica che per potersi attuare deve contare su un minimo di attrezzatura tecnica dei comuni. Se i comuni non sono in grado di costruire una scuola elementare con quale fiducia potremo loro dare l'incarico di realizzare il piano regolatore? Senza contare che, a parte ogni altra considerazione, ciò suonerebbe senz'altro offesa per la classe dirigente che sarebbe ritenuta incapace di portare avanti il programma dell'edilizia scolastica nell'ambito della comunità.

Accanto a questi problemi di carattere generale, vorrei porre ora alcune considerazioni a carattere specifico. Le norme attualmente in vigore stabiliscono che l'I.S.E.S. provvede direttamente alla progettazione per la costruzione degli edifici scolastici. Ma a questo proposito occorre essere cauti. Non ho mai difeso – tengo a precisarlo – interessi di categoria, ma per quanto riguarda questo problema non so se sia lecito sottrarre alla normale attività professionale, cioè alla competenza degli architetti e degli ingegneri, una materia così importante quale è quella dell'edilizia scolastica. Ecco perché, secondo me, con l'emanazione di un'apposita norma o con un altro strumento appropriato, il Governo dovrà far sì che la progettazione sia affidata agli ingegneri e agli architetti liberi professionisti, fermo restando il controllo tecnico-amministrativo dei progetti da parte dell'I.S.E.S., secondo le prescrizioni stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione.

VALITUTTI. Signor Presidente, per i casi in cui si ravvisasse l'opportunità di un intervento dell'I.S.E.S. bisogna formulare la norma in modo tale da evitare il rischio che si costituisca una specie di patrimonio edilizio dell'I.S.E.S. E che questo rischio nella formulazione attuale dell'articolo 6 ci sia, mi sembra si possa desumere anche dal penultimo comma dell'articolo stesso, laddove si afferma che l'I.S.E.S. ha diritto a ricevere dallo Stato anche le somme necessarie per il totale ammortamento del mutuo.

Ora in quali casi si può ravvisare l'opportunità di un intervento dell'I.S.E.S.? Ritengo che proprio per l'identificazione di questi casi sia opportuno ricollegarsi alla legge n. 1073 del 1962 ossia al piano triennale previsto da quella legge.

Sono quindi dell'opinione di rimanere nei limiti assegnati dalla legge del 1962 perché, se si estendesse la possibilità di intervento dell'I.S.E.S. avrebbe certamente valore l'argomentazione addotta dall'onorevole Ripamonti secondo cui si violerebbe il principio dell'autonomia degli enti locali.

PRESIDENTE. Il punto della questione consiste nel fatto che l'emendamento tende a

sostituire ai comuni con popolazione non superiore ai 25 mila abitanti quelli con popolazione non superiore ai 75 mila abitanti.

Ricordo che gli emendamenti sono due: il primo eleva da 25 a 75 mila il numero degli abitanti; il secondo, invece, tende a sostituire le parole « possono essere sostituiti » con le altre: « sono sostituiti ». In altri termini, si fa vincolo allo Stato della sostituzione.

CODIGNOLA. Vorrei aggiungere, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Ripamonti e dell'onorevole Valitutti, che in realtà le loro osservazioni non tengono conto che l'articolo 12 della legge n. 1073 ha già previsto le stesse norme di cui ora si parla. La legge n. 1073, infatti, prevede la possibilità che i comuni vengano sostituiti, a loro richiesta, dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche per progettazioni di edifici, e stabilisce il limite dei 25 mila abitanti. Quindi non c'è alcuna novità rispetto alla legge n. 1073, rispetto cioè al diritto del comune di farsi sostituire non solo in alcune o in tutte le procedure, a scelta del comune, ma anche nella progettazione.

Per quel che riguarda la proprietà dell'edificio, è da escludere che, sia con la legislazione attuale che con questa nuova formulazione, la proprietà stessa resti all'I.S.E.S. in quanto l'I.S.E.S. non fa altro che sostituirsi al comune in determinati adempimenti che la legge prescrive a carico dei comuni medesimi, fermo restando il loro diritto di proprietà.

La sostituzione può riguardare tutta quanta la procedura, una parte della progettazione, quello che si vuole, ma la questione giuridica resta assolutamente la stessa: è sempre il comune che deciderà di farsi sostituire per cui il comune sarà sempre il titolare del diritto di proprietà sugli edifici.

Del resto anche in sede di applicazione della legge n. 1073, nel caso di sostituzione totale da parte dello Stato, la questione venne risolta stabilendosi che la proprietà dell'edificio costruito spettava all'ente locale. Ma, perché non resti alcun dubbio, si può anche aggiungere che, sia per quanto riguarda la legge n. 1073 che per quanto riguarda questa nuova formulazione, si intende che il diritto di proprietà dell'edificio rimane all'ente.

TODROS. Sono d'accordo con l'onorevole Codignola sul fatto che questo articolo non modifica sostanzialmente l'articolo 12 della legge n. 1073, ma sono anche d'accordo con l'onorevole Ripamonti che, poiché diamo all'I.S.E.S. la possibilità di coprire l'intero ammortamento dei mutui, occorre dare gli stessi benefici anche ai comuni delle zone depresse o del meridione che si trovino in particolari situazioni deficitarie, anche se non si avvalgono dell'I.S.E.S. Allora non sarebbe più il problema della convenienza economica a far ricorrere o meno all'I.S.E.S. e vi sarebbe solo un mandato tecnico nel caso che il comune non fosse in grado di provvedere. Per eliminare questa differenza esistente ed anche per venire incontro alle richieste formulate dall'onorevole Valitutti, occorrerebbe aggiungere dopo le parole « sovrimposta fondiaria » le altre: « hanno diritto, in aggiunta ai contributi previsti dalla presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento dei mutui e sono sostituiti, a loro richiesta », sopprimendo le parole « possono chiedere ».

BUZZI. Lo spirito che ci animò quando approvammo l'articolo 12 della legge n. 1073 era quello di prendere in considerazione non solo i comuni economicamente depressi, ma anche i comuni con attrezzature tecnico-amministrative inadeguate e non in condizioni tali da attuare tutti gli adempimenti previsti per l'edilizia scolastica. A tale scopo ponemmo come parametro di funzionalità tecnico-amministrativo dei comuni il numero di abitanti. Pertanto l'estendere a 75 mila il numero degli abitanti non risponde allo scopo che ci eravamo proposti di perseguire; infatti un comune con 75 mila abitanti ha una struttura tecnico-amministrativa sufficiente a sopperire agli adempimenti di legge. Ritengo quindi che si debba mantenere fermo il limite di 25 mila abitanti. Inoltre occorre mantenere vivo quel tanto di incentivo alla buona volontà degli amministratori comunali, che verrebbe meno appunto concedendo loro le somme occorrenti per il totale ammortamento dei mutui. Mantenendo la possibilità di intervento dell'I.S.E.S.. Nel caso di comuni con popolazione non superiore ai 25 mila abitanti che ne facciano richiesta, possiamo restare nei limiti stabiliti dalla legge n. 1073, oltre i quali mi sembra che si realizzerebbe un ibrido tra quello che si auspica e quello che è l'attuale sistema. Prego pertanto i colleghi di considerare quanto ho detto e di vedere se sia possibile, a parte le modificazioni formali, mantenere la norma nei limiti attualmente previsti.

FINOCCHIARO. Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Ripamonti che ha collocato una provvidenza di legge speciale e particolare nel problema generale delle autonomie e della capacità di iniziativa dei comuni. Ma è evidente che nel Mezzogiorno vi è una particolare situazione. La realtà è che in materia di edilizia scolastica sovvenzionata le regioni del nord hanno utilizzato una larga parte dei contributi disponibili: più della metà del

totale. Gli squilibri sono evidenti e le ragioni non si possono individuare solo nella pigrizia.

Se con il disegno di legge in esame, di portata limitata e nelle dimensioni e nel tempo, vogliamo continuare ad aggravare la situazione edilizia del sud, approviamolo nella sua stesura originaria. La ragione per la quale avevamo proposto l'elevazione del numero di abitanti delle città che avrebbero dovuto benificiare dell'intervento diretto dello Stato, non era quella di privare i comuni meridionali della loro autonomia in materia – siamo anzi d'accordo sull'opportunità di allargare l'autonomia dei comuni nel provvedimento definitivo sull'edilizia scolastica – ma di consentire che un maggior numero di comuni meridionali attraverso un meccanismo che può essere anche quello suggerito dallo onorevole Todros, possa vedere attenuati gli squilibri attualmente esistenti anche nella fase di transizione. Non vorrete pensare che i comuni meridionali agiscano deliberatamente contro i loro interessi: vi sono difficoltà burocratiche, vi è il prepotere di piccoli notabili, vi sono burocrati che non fanno il loro dovere.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. L'attuale articolo 6 non è, nello spirito del disegno di legge, se non la trasposizione dell'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Innovando l'articolo 6 entreremo nell'ambito delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, introducendo una modifica che sarebbe inopportuna in questo momento.

Le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro e dell'onorevole Todros sono esatte. Si conoscono benissimo le difficoltà e le attuali necessità, ma un'innovazione del genere porterebbe al di là di una revisione degli stanziamenti i quali sono calcolati sulle attuali domande.

Ritengo perciò che all'articolo 6 non dovrebbero essere introdotte modifiche.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo punto, contrariamente a quanto è stato detto fin dal principio noi anticipiamo la programmazione in materia di edilizia scolastica. Modificando questo articolo, apportiamo una profonda riforma al disegno di legge. Ampliando il limite d'intervento per i comuni con popolazione inferiore ai 75 mila abitanti, veniamo ad incidere sullo stanziamento totale. Infatti verrebbe ad essere aumentato il contributo integrativo e forse non renderemmo nemmeno un buon servizio all'I.S.E.S. il quale potrebbe vedersi attribuire dei compiti che al momento attuale potrebbe non essere in grado di esplicare.

Prego la Commissione di approvare l'articolo 6 nella formulazione in cui è stato approvato al Senato, in quanto costituisce, da un punto di vista sperimentale, un passo in avanti. In un secondo tempo, quando il problema verrà affrontato nel suo complesso, non vi sarà nulla in contrario ad estendere l'attività dell'I.S.E.S.

PRESIDENTE. Ho il dubbio che, modificando l'ammontare degli oneri, debba chiedersi il parere della Commissione del Bilancio sugli emendamenti proposti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che effettivamente il problema si ponga in questi termini.

CODIGNOLA. La sua preoccupazione, onorevole Presidente, avrebbe fondamento se si trattasse qui di approvare un emendamento che obbligasse lo Stato ad erogare attraverso l'I.S.E.S. maggiori somme. Ma nel caso in esame non vi è nessuna modifica di spesa perché si tratta soltanto di modificare i vari limiti delle diverse forme di intervento.

Ad ogni modo la parte dell'emendamento che ha fatto sorgere queste perplessità all'onorevole Presidente potrebbe essere modificata, limitandoci a dire che i comuni possono chiedere la sostituzione dell'I.S.E.S. In tal guisa il *quantum* non sarebbe modificato.

TODROS. Questa differenziazione non mi sembra opportuna perché si cade inevitabilmente nella discrezionalità dell'organo che deve decidere.

FINOCCHIARO. Come dire, che si entra in un discorso politico!

AMENDOLA PIETRO. Innanzi tutto mi meraviglio per il fatto che l'onorevole Codignola, che ieri mattina si è pronunciato contro il principio della discrezionalità dell'esecutivo, adesso proponga che la concessione del beneficio dipenda soltanto dalla valutazione dell'esecutivo stesso. Inoltre, deploro che il Governo, a seconda che faccia comodo o meno, sollevi la questione del parere della Commissione del bilancio poiché. come ben sa l'onorevole Sottosegretario De' Cocci, nella Commissione lavori pubblici vi sono numerosissimi casi in cui questo parere non è stato chiesto.

PRESIDENTE. Per la verità questo problema è stato sollevato da me perché è mio dovere, in qualità di Presidente, assumere la responsabilità del corretto svolgimento dei lavori secondo le norme stabilite dal Regolamento e il rappresentante del Governo si è limitato a condivide questo punto di vista.

AMENDOLA PIETRO. Qualche tempo fa è stata approvata una proposta di legge che

integra le norme vigenti per la ricostruzione dei paesi terremotati provocando di fatto uno spostamento sensibile della spesa, spostamento che si aggira sull'ordine delle diecine di miliardi, senza che gli emendamenti relativi siano stati trasmessi alla Commissione del bilancio per il nuovo parere.

ALESSANDRINI. Debbo precisare che la Commissione bilancio era stata interpellata sulla questione alla quale ella si riferisce ed aveva espresso parere favorevole.

AMENDOLA PIETRO. Gli emendamenti non sono stati trasmessi alla Commissione bilancio!

PRESIDENTE. Mi scusino, onorevoli colleghi, ma la discussione sta prendendo un indirizzo non pertinente. Ripeto, in qualità di Presidente ho il dovere e la responsabilità di far svolgere il nostro lavoro legislativo secondo le norme regolamentari.

ALESSANDRINI. Devo fare una dichiarazione. L'onorevole Amendola Pietro ha affermato che la Commissione lavori pubblici ha deliberato in contraddizione con la Commissione Bilancio...

AMENDOLA PIETRO. Non in contraddizione con la Commissione Bilancio, onorevole Alessandrini, ma fuori del parere di quella Commissione.

ALESSANDRINI. L'onorevole relatore ebbe a precisare che le modifiche introdotte non erano in contrasto con il parere espresso dalla Commissione del bilancio.

VALITUTTI. Poiché abbiamo cercato di dare a questo provvedimento un carattere restrittivo, salvo poche modifiche, proprio in vista della legge di piano, mi domando se non si potesse a questo punto limitarsi a ricordare che l'I.S.E.S. attuale altro non è se non l'U.N.R.R.A.-Casas a cui erano affidati determinati compiti dall'articolo 12 della legge n. 1073.

Si potrebbe quindi fare riferimento a questo articolo. La questione del limite di popolazione potremmo porla con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6 del progetto di legge.

PRESIDENTE. Presenta un emendamento formale in proposito?

VALITUTTI. No, signor Presidente.

Vorrei fare un'osservazione rasserenatrice. Considerato che si è proposto di dare solo la facoltà agli organi competenti di accordare l'intervento sostituivo dell'I.S.E.S., mi pare che il problema si sdrammatizzi nella considerazione che la sostituzione potrà o meno essere accordata.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di accantonare l'esame di questo articolo, in modo da poter meglio riflettere sulla questione.

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò sia opportuno. Abbandoniamo per ora l'esame dell'articolo 6 e quello degli articoli 7, 8 e 9 che potranno più adeguatamente esaminare dopo avere risolto il problema delle modalità di intervento. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(*Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale*)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

L'onorevole Finocchiaro propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « in misura non superiore a quella fissata dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge citata e purché gli enti richiedenti non abbiano beneficiato di altri contributi ».

FINOCCHIARO. Ci sembra giusto includere nella norma soltanto le scuole materne che non abbiano già beneficiato di contributi dello Stato; questo principio non era chiaramente espresso nel testo governativo ed il nostro emendamento in sostanza precisa il concetto. Potrebbe accadere che un ente abbia costruito una scuola materna con il contributo dello Stato e che la completi poi con successivi contributi statali.

PRESIDENTE. Prendiamo il caso di una scuola materna costruita col contributo dello Stato, e per la quale si verifichi in un secondo tempo la impossibilità di accogliere tutti i ragazzi che vi confluiscono. Come si risolve questo problema? Può darsi che in qualche caso sia più opportuno elevare di un piano un edificio piuttosto che costruirne un altro a distanza di pochi chilometri. La quota dei contributi è quella che è e si deve distribuire nel modo migliore; occorrerà quindi esaminare in pratica la questione caso per caso.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso occorre tener

presente che le somme in questione sono state completamente erogate. Pertanto la norma può riguardare solo qualche caso di rinuncia al contributo e quindi somme di modesta entità.

VALITUTTI. A me sembra che la precisazione proposta dall'onorevole Finocchiaro sia esatta.

CODIGNOLA. La precisazione proposta dall'onorevole Finocchiaro si basa sull'equivoco cui può dar luogo la parola « completamente »; con essa si può sottintendere un altro corpo di fabbrica aggiuntivo, non previsto dall'originario progetto in base al quale era stato erogato il contributo. Non vedo perché in questo caso si dovrebbe evitare che una scuola materna possa essere ampliata con un altro corpo di fabbrica; infatti si tratterebbe in questi casi di due edifici contigui.

BUZZI. Vi sono enti od istituzioni che hanno diritto ai benefici dell'articolo 15 della legge n. 1073 e che hanno iniziato con mezzi propri la costruzione, che non riescono a portarla a termine e che non hanno avuto il contributo.

CODIGNOLA. Si potrebbe prevedere l'intervento anche per l'ampliamento ed il completamento di edifici già esistenti.

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi risulta che solo il 25 per cento degli stanziamenti previsti è andato a beneficio dei comuni, mentre il 75 per cento è andato a beneficio di enti privati. In questa maniera i comuni non potranno più istituire una scuola materna.

BUZZI. La questione non è quella di un'aula in più o in meno, ma della costruzione di una nuova sezione. Parlando infatti di una nuova sezione si intende tutto il complesso di locali necessario per il funzionamento della stessa. Quindi in questo momento non si prende in considerazione il concetto di ampliamento, di riattamento o di restauro.

CODIGNOLA. Propongo che al primo comma, dopo le parole: « per la concessione di contributo », siano aggiunte le seguenti: « anche per la costruzione parziale o per il riattamento di edifici da destinare alla scuola materna non statale ».

BUZZI. Vorrei ricordare che costruzione parziale, riattamento ed ampliamento sono tre termini di diverso significato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a mercoledì prossimo alle ore 17.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI